

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214

Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400;
Visto l'art. 20 della Legge 15/03/1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la Legge 24/11/2000, n. 340, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, nonché il numero 28 dell'allegato A;
Visto il D.P.R. 27/04/1955, n. 547;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 29/07/1982, n. 577, e successive modificazioni;
Vista la Legge 05/03/1990, n. 46;
Visto il D.P.R. 12/01/1998, n. 37;
Visto il D.Lgs. 11/02/1998, n. 32, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 04/05/1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13/01/2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/02/2006;
Acquisiti i pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati in data 07/03/2006 e della 13^a Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29/03/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 06/04/2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e delle attività produttive;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, di seguito denominati depositi.
[2] Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio

liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, al servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 27/04/1955, n. 547, e dell'art. 4 della Legge 26/07/1965, n. 966.

Art. 2

Adempimenti del titolare del deposito

[1] Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

[2] Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 05/03/1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea.

[3] La planimetria di cui al comma 2, lettera c), è firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

[4] Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 26/07/1965, n. 966. L'importo è determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attività di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 04/05/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/1998.

[5] Il Comando rilascia al titolare contestualmente ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di deposito.

[6] Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

[7] Per i depositi di cui all'art. 1, comma 1, non si applica l'art. 2 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37.

Art. 3

Adempimenti del Comando

[1] Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attività e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.

[2] Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

[3] Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 5, e il Comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 4

Disposizioni transitorie

[1] La disciplina di cui all'art. 2 non si applica alle domande di parere di conformità presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le procedure di cui al D.P.R. 12/01/1998, n. 37.

Art. 5

Monitoraggio e valutazione

[1] Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio dell'attuazione della disciplina di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessità di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Baccini, *Ministro per la funzione pubblica*

Pisanu, *Ministro dell'interno*

Scajola, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. N° P717/4106 sott. 40/A

Roma, 30 giugno 2006

LETTERA-CIRCOLARE

**- AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: D.P.R. 12/04/2006, n. 214 - “Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

La Legge 24/11/2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, prevede, al numero 28 dell'Allegato A tra i procedimenti da semplificare, quelli inerenti le procedure di prevenzione incendi per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Al fine di dare attuazione alla citata Legge n. 340/2000 è stato emanato il regolamento riportato in oggetto (che entra in vigore il 1° luglio) il cui campo di applicazione è ristretto ai depositi che alimentano utenze che non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/1982. Tale limitazione è motivata da una duplice necessità: garantire un'effettiva semplificazione amministrativa e non abbassare il livello di controllo in presenza di installazioni complesse. Nel caso di depositi a servizio di attività obbligate a richiedere il CPI, infatti, il responsabile è tenuto in ogni caso a seguire le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 37/1998; pertanto, in tale circostanza, da un lato non avrebbe significato estendere l'intervento di semplificazione, in quanto riguarderebbe soltanto una delle attività per le quali deve essere rilasciato il certificato, e d'altro canto è essenziale, nell'ambito dell'espressione del parere di conformità sul progetto, poter valutare ogni possibile interazione tra diversi fattori di rischio, ivi compreso il deposito di GPL.

La semplificazione introdotta si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell'adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, che, una volta rilasciato, conserva la periodicità stabilita dal D.M. 16/02/1982 per l'attività 4b).

Si fa notare come con l'emanazione del D.M. 14/05/2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva fino a 13 metri cubi, tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche costruttive delle attrezzature a pressione costituenti il deposito (serbatoio, tubazioni, accessori, etc.) sono demandati all'osservanza dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva 97/23/CE (c.d. direttiva PED), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 93/2000, ed attestati dalla presenza della marcatura CE. Ne discende una significativa riduzione dei controlli che il personale VV.F. deve svolgere in fase di esame dei progetti poiché questi si limiterebbero, sostanzialmente, ad una verifica di corretta installazione dei depositi sul territorio.

La documentazione allegata all'istanza deve comprendere:

- una certificazione di corretta installazione del/i serbatoio/i rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32;
- una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/1998;
- una planimetria del deposito;

- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo determinato in base alla tariffa oraria prevista per i servizi a pagamento resi dal C.N.VV.F. e alla durata del servizio stabilita dal D.M. 04/05/1998.

Al riguardo si allega alla presente lettera circolare il modello di richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi (ex mod. PIN3-2004), opportunamente rivisto e semplificato per adattarlo al caso specifico e nell'ambito del quale, sempre al fine di agevolare la compilazione ed il controllo anche formale degli atti, è stata ricompresa la dichiarazione di inizio attività (conseguentemente entrambe le copie dovranno essere rese in bollo). Analogamente è stato predisposto il modello di certificazione di corretta installazione rielaborando il fac-simile allegato alla lettera circolare P1212/4106 sott. 40/A del 22/07/2004, cui sono state apportate talune modifiche eliminando, nel contempo, l'obbligo di allegare la documentazione comprovante la conformità dei serbatoi alle vigenti disposizioni di prodotto documentazione che comunque dovrà essere conservata presso l'azienda distributrice di GPL o presso il proprietario del serbatoio, se diverso dall'azienda distributrice, e resa disponibile per eventuali controlli. Per quanto concerne, infine, la documentazione grafica da allegare all'istanza, considerato che la stessa deve rappresentare l'osservanza delle disposizioni relative alla collocazione del deposito sul territorio, si ritiene che la scala della planimetria non debba essere inferiore a 1:100.

Si ribadisce, in quanto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione sottesi dal regolamento, che il Comando all'atto del ricevimento dell'istanza, dovrà rilasciare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione effettuando un mero controllo sulla completezza formale degli atti allegati in modo da consentire l'esercizio del deposito in attesa di effettuare il sopralluogo.

In conclusione si auspica che la semplificazione delle incombenze, e dei relativi oneri, a carico dei titolari dei "piccoli" depositi di GPL, possa fungere da stimolo per migliorare le condizioni di sicurezza sul territorio. Peraltro ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 214/2006 il Ministero dell'interno dovrà provvedere al monitoraggio, con metodi statistici, dei risultati raggiunti con la prevista semplificazione procedurale, anche in termini di pratiche presentate ai Comandi provinciali VV.F.; per tale aspetto verranno successivamente fornite a codesti Uffici indicazioni inerenti l'acquisizione dei dati.

Si raccomanda la puntuale applicazione di quanto previsto nella presente disposizione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CNVVF
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. N° P1155/4106 sott. 40/A

Roma, 2 novembre 2006

LETTERA-CIRCOLARE

**- AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: D.P.R. 12/04/2006, n. 214 - “Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi”. Chiarimenti in ordine all’instestazione del certificato di prevenzione incendi.

Come è noto con la lettera circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 30 giugno, questa Direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all’attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal D.P.R. 12/04/2006, n. 214, per i serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo che l’istanza fosse sottoscritta dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l’azienda distributrice di GPL.

Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrice di GPL all’utente finale, in accordo con quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 32/1998. In tal caso pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l’utilizzatore finale/titolare dell’attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell’ambito degli adempimenti di prevenzione incendi:

- il comodante (ditta distributrice di GPL), proprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l’obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio;
- il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell’osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure di sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni.

In tal caso, l’impostazione più corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All’uopo, tuttavia, si renderà necessaria un’esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il D.Lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall’art. 16 del menzionato D.Lgs. n. 139/2006, individua un unico responsabile dell’attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l’instestario del certificato.

Nelle more di apportare le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione di inizio attività debbano essere rese dall’utilizzatore finale/titolare dell’attività e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce quello allegato alla lettera circolare del 30/06/2006. Ciò anche in ragione dell’esigenza di

predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche al caso in cui il titolare dell'attività sia proprietario del serbatoio.

Si soggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso da parte del titolare dell'attività, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina del modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata, e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 214/2006.

Infine, per venire incontro alle esigenze dell'utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CNVVF
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. N° P1169/4106 sott. 40/A

Roma, 4 ottobre 2007

LETTERA-CIRCOLARE

**- AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi - Attuazione del D.P.R. 12/04/2006, n. 214. - Indirizzi applicativi.

Come noto con il D.P.R. 12/04/2006, n. 214, è stato emanato il regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. A circa un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e facendo seguito ai primi indirizzi forniti con lettera - circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A, del 30/06/2006, si richiama l'attenzione delle SSLL sugli aspetti di seguito indicati al fine di garantire la massima omogeneità nella trattazione delle pratiche su tutto il territorio nazionale e l'effettivo snellimento dell'iter amministrativo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione anche all'elevata standardizzazione delle installazioni di che trattasi.

Poiché la semplificazione introdotta si sostanzia nell'eliminazione della fase procedimentale del parere di conformità sul progetto e nell'adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, l'art. 2 del D.P.R. 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare all'istanza di sopralluogo la relazione tecnica attenendo la stessa precipuamente al momento dell'esame del progetto. Di conseguenza si evidenzia la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell'attività, in osservanza di quanto stabilito dal citato art. 2 del D.P.R. 214/06 nonché dei principi generali di cui alla Legge 241/90 in relazione alla esigenza di non aggravare il procedimento amministrativo.

Per quanto poi concerne la presentazione della planimetria del deposito - di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del regolamento - si fa presente che la stessa deve consentire ed individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito (distanze di sicurezza, area di sosta dell'autocisterna, recinzione, etc.) sia ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato di prevenzione incendi che di eventuali visite ispettive. Pertanto, come già indicato nella lettera-circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A, del 30/06/2006, si ritiene che, in via generale, la scala 1:100 possa considerarsi idonea al raggiungimento del suddetto obiettivo.

Per quanto poi concerne la fase del sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si richiama l'attenzione sulla esigenza - qualora dovessero riscontrarsi carenze - di indicare i correttivi da attuare finalizzati all'adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi, in un'unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CNVVF
(Mazzini)